



Prefettura di Messina

Area seconda — Raccordo con gli Enti locali

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

OGGETTO: rilascio delle certificazioni on line da parte di ANPR. *Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 62, comma 6-bis del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82. Recante modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on line e per la presentazione on line delle dichiarazioni anagrafiche.*

Con circolare n. 90 del 15.11.2021 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha reso noto che dal 15 novembre u.s. è attivo il servizio che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici on line, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma www.anagrafenazionale.interno.it, disponibile anche attraverso l'indirizzo www.anagrafenazionale.gov.it.

Con il Decreto Ministeriale in dicato in oggetto, infatti, adottato ai sensi dell'art. 62, comma 6-bis del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), come modificato dall'art. 30 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono state definite le modalità di utilizzo dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per l'erogazione di servizi online, finora forniti esclusivamente dai Comuni.

Detto decreto, consultabile sui sito istituzionale del Ministero dell'Interno, si colloca nell'ambito dell'ampio processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e di digitalizzazione dei servizi al cittadino.

Come noto, il vigente art. 62, comma 3, del CAD stabilisce che la piattaforma ANPR rende disponibile un servizio per il rilascio di certificazioni anagrafiche online, munite di *sigillo elettronico qualificato* ed un servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico).

La disposizione di cui all'art. 30 del D. L. n. 76/2020 sopra citato, inoltre, modifica gli articoli 33, comma 2 e 35, comma 1, del predetto DPR n. 223/1989, prevedendo, in particolare, che sulle certificazioni anagrafiche di ANPR, il sigillo elettronico sostituisca la firma dell'ufficiale di anagrafe, che continuerà ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune.

L'ulteriore modifica riguarda l'art. 13, comma 3, dello stesso Regolamento anagrafico ed è finalizzata a consentire la presentazione in modalità telematica, tramite ANPR, delle dichiarazioni anagrafiche previste dall'art. 13, comma 1 lett. a), b) e c) riguardanti alcune mutazioni relative alla posizione anagrafica degli iscritti.



Prefettura di Messina

Area seconda — Raccordo con gli Enti locali

In base al nuovo decreto, quindi, il cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, allo stato, può chiedere per se stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica alcune tipologie di certificati, mentre per il servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, ancora in fase di sperimentazione, Il Ministero dell'Interno fa riserva di successivi aggiornamenti.

I certificati digitali sono esenti dal bollo, finì al 31 dicembre p.v., e possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Il servizio consente, altresì, la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via email.

Viene evidenziato che i predetti servizi telematici offerti da ANPR configurano una modalità aggiuntiva rispetto ai servizi già erogati dai Comuni.

Si prega di comunicare il contenuto della presente nota agli uffici preposti.

Il Vice Prefetto
Dirigente dell'Area II
(Merenda)

Gg